



PROPOSTE DI EMENDAMENTI AL DDL 847

***Bozza elaborata da Michele Bertola
per conto di Andigel e per Legautonomie***

Emendamenti Articolo 1

(Delega al Governo in materia di riforma del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni)

Articolo 2

(Principi e criteri in materia di contrattazione collettiva e integrativa e funzionalità delle amministrazioni pubbliche)

In seguito al comma 3 dell'art.1* inserire:

"3 bis) Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può emanare eventuali specifiche disposizioni per permettere in deroga agli stessi decreti di sperimentazioni della durata massima di 18 mesi delimitando enti, territori e dimensioni economiche coinvolte. Al termine delle sperimentazioni, in caso di esito positivo delle stesse, le innovazioni normative sperimentate verranno inserite nelle eventuali disposizioni integrative correttive di cui al comma 3;"

* 3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può emanare eventuali disposizioni integrative correttive, con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi principi e criteri.

Emendamenti Articolo 2 (Principi e criteri in materia di contrattazione collettiva e integrativa e funzionalità delle amministrazioni pubbliche)

Dopo il primo capoverso del punto i) del comma 2 dell'art.2[†] dopo 'secondo i seguenti criteri:' inserire

"O) affidamento all'ARAN del ruolo di soggetto tecnico, consulente e facilitatore per chi ha la titolarità della contrattazione, ovvero chi ha la responsabilità datoriale, senza alcuna commistione di interessi,"

In seguito al punto 2 del punto i) del comma 2 dell'art.2[‡] dopo 'potenziamento del potere di rappresentanza della Regioni e degli enti locali' inserire:

"dando piena titolarità della contrattazione alle associazioni rappresentative degli enti secondo il criterio che chi firma i contratti deve finanziarli con i propri bilanci, verificando e creando le condizioni per una loro piena rappresentanza degli enti locali, piena indipendenza dalle rappresentanze sindacali e assenza di conflitti di interessi"

In seguito al punto 3 del punto i) del comma 2 dell'art.2 dopo 'ridefinizione della struttura e delle competenze dei comitati di settore' inserire:

"inserendo in tali organismi figure tecniche non sottoposte ai contratti di lavoro che il comitato di settore deve predisporre o vagliare".

[†] i) riordinare le procedure di contrattazione collettiva, anche integrativa, e riformare l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, di seguito ARAN, con particolare riguardo alle competenze, alla struttura ed agli organi dell'ARAN, secondo i seguenti criteri:

[‡] 2) potenziamento del potere di rappresentanza della Regioni e degli enti locali;

Emendamenti Articolo 3 (Principi e criteri in materia di valutazione delle strutture e del personale delle amministrazioni pubbliche)

In seguito al punto b) del comma 2 dell'art.3[§] dopo 'correlato al rendimento individuale ed al risultato conseguito dalla struttura' inserire:

"In particolare distinguere tra una valutazione sul raggiungimento degli obiettivi e una valutazione sui comportamenti organizzativi.

La valutazione sul raggiungimento degli obiettivi può coinvolgere gruppi di lavoro, interi settori o enti e va effettuata esclusivamente su basi oggettive, cioè mediante la definizione di obiettivi da raggiungere noti a tutti (pubblicato sul sito degli enti) con l'individuazione di indicatori di misurazione esplicitati. La valutazione sui comportamenti organizzativi è riferita al singolo operatore con riferimento ai comportamenti organizzativi e richiede necessariamente un percorso più discrezionale coinvolge aspetti soggettivi che non potranno essere pubblicati.

In seguito al punto 3) del punto c) del comma 2 dell'art.3^{**} dopo '3) assicurazione della piena autonomia della valutazione; : inserire

"con particolare riferimento alla valutazione del raggiungimento degli obiettivi. La valutazione dei comportamenti organizzativi dovrà invece essere effettuata da attori interni all'ente in posizione sovraordinata;"

Sostituire il punto f) del comma 2 dell'art.3^{††} con :

"f) definire in maniera univoca l'unico organismo che ha ruolo di vigilanza e di verifica sulla applicazione dei contratti collettivi nazionali e decentrati di lavoro eliminando compiti e attribuzioni oggi suddivisi dei vari organismi;"

[§] prevedere l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di predisporre, con periodicità annuale, un sistema di indicatori di produttività e di misuratori della qualità del rendimento del personale, correlato al rendimento individuale ed al risultato conseguito dalla struttura':

^{**} 3) assicurazione della piena autonomia della valutazione;

^{††} 'f) ampliamento dei poteri ispettivi con riferimento alle verifiche ispettive integrate di cui all'articolo 60, commi 5 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni

Emendamenti Articolo 4 (Principi e criteri finalizzati a favorire il merito e la premialità)

In seguito al punto a) del comma 2 dell'art.4^{††} dopo 'evitando la corresponsione generalizzata ed indifferenziata di indennità e premi incentivanti a tutto il personale inserire:

“a bis) prevedere che l'ammontare dei fondi destinati alla produttività siano definiti a pieno raggiungimento degli obiettivi al fine di evitare che la contrattazione segua una logica meramente distributiva di un fondo predefinito a prescindere dall'effettivo raggiungimento degli obiettivi come definiti all'art. 3, comma 2 punto b) del presente decreto”

^{††} a) stabilire percentuali minime di risorse da destinare al merito e alla produttività, previa misurazione secondo criteri oggettivi del contributo e del rendimento del singolo dipendente formulati in relazione al risultato, evitando la corresponsione generalizzata ed indifferenziata di indennità e premi incentivanti a tutto il personale;’

Emendamenti Articolo 5 (Principi e criteri in materia di dirigenza pubblica)

Sostituire il punto c) del comma 2 dell'art.5^{SS} come segue:

"c) rivedere in senso meritocratico la disciplina dell'accesso alla dirigenza prevedendo, per l'accesso con contratti a tempo determinato i seguenti criteri:

- 1. una percentuale massima del 5% di utilizzo di dirigenti a tempo determinato sul totale del personale direttivo (dalla categoria D in su) dipendente dell'ente.**
- 2. I medesimi requisiti di base (titoli di studio, abilitazioni professionali, esperienze professionali precedenti) previsti per la partecipazioni a concorsi per figure equivalenti**
- 3. Prevedere la costruzione di elenchi certificati o accreditati (da tenere aggiornati costantemente) gestiti da organismi terzi cui i responsabili degli enti possano accedere per l'individuazione del dirigente da assumere a tempo determinato;"**

Per i dirigenti assunti a tempo indeterminato prevedere

- 1. La costruzione e la messa a disposizione degli enti di un elenco delle figure dirigenziali presenti con una attestazione aggiornata degli incarichi ricoperti e delle valutazioni effettuate in modo da favorire la mobilità tra gli enti dello stesso comparto e tra i diversi comparti"**
- 2. l'opportunità di usufruire di periodi sabbatici retribuiti finalizzati a usufruire di percorsi di formazione intensiva in Italia o all'estero, certificati e selettivi durante il percorso di carriera, al fine di rendere concreta la possibilità di riqualificazione."**

Sostituire il punto d) del comma 2 dell'art.5^{***} Come segue

d) ridefinire i criteri di conferimento, mutamento o revoca degli incarichi dirigenziali, adeguando la relativa disciplina ai principi di trasparenza e pubblicità ed ai principi desumibili anche dalla giurisprudenza costituzionale e delle giurisdizioni superiori, escludendo la conferma dell'incarico dirigenziale ricoperto in caso di mancato raggiungimento dei risultati, secondo i sistemi di valutazione adottati dall'amministrazione, **escludendo altresì ogni "clausola di salvaguardia" che, in caso di nuovo incarico dirigenziale di minore responsabilità, mantenga la retribuzione di posizione precedente e ~~limitando~~ **regolando** i casi di conferimento, rispetto a quanto previsto dalle norme vigenti, degli incarichi ai dirigenti non appartenenti ai ruoli ed ai soggetti estranei alla pubblica amministrazione **secondo quanto definito al precedente punto c);"****

^{SS} 'rivedere in senso meritocratico la disciplina dell'accesso alla dirigenza prevedendo, in particolare, che l'accesso alla prima fascia dirigenziale avvenga mediante il ricorso a procedure selettive pubbliche concorsuali per una percentuale dei posti, altresì adottando le necessarie misure volte a mettere a regime il nuovo sistema di accesso in raccordo con il regime vigente;

^{***}

d) ridefinire i criteri di conferimento, mutamento o revoca degli incarichi dirigenziali, adeguando la relativa disciplina ai principi di trasparenza e pubblicità ed ai principi desumibili anche dalla giurisprudenza costituzionale e delle giurisdizioni superiori, escludendo la conferma dell'incarico dirigenziale ricoperto in caso di mancato raggiungimento dei risultati, secondo i sistemi di valutazione adottati dall'amministrazione, e limitando i casi di conferimento, rispetto a quanto previsto dalle norme vigenti, degli incarichi ai dirigenti non appartenenti ai ruoli ed ai soggetti estranei alla pubblica amministrazione;

d bis) rendere percentualmente molto rilevante il salario accessorio con particolare riferimento alle componenti di posizione e di risultato in modo rendere il salario accessorio (posizione più risultato) pari ad almeno il 50% della retribuzione totale;

d tris) abolire il valore minimo della retribuzione di posizione;

Aggiungere dopo il punto h) del comma 2 dell'art.5 ^{†††}

“anche mediante l'utilizzo degli elenchi di cui al precedente punto c);”

^{†††} 'h)semplificare la disciplina della mobilità nazionale e internazionale dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni, al fine di renderne più ampia l'applicazione e di valorizzare il relativo periodo lavorativo ai fini del conferimento degli incarichi;'